

ATTO DD 808/A1604C/2023

DEL 27/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Battuello - codice univoco TO-P-05816, ubicato nel Comune di Vische (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 22/5/2023, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 89 del 18/5/2023 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. corredata dagli atti a firma del dott. geol. Giuseppe Genovese del pozzo potabile denominato *Battuello* - codice univoco TO-P-05816, situato nel Comune di Vische (TO) - dati catastali di ubicazione dell’opera di presa: foglio di mappa n. 43, mappale n. 218.

Il pozzo costituisce un importante punto di approvvigionamento potabile per il Comune di Vische; attualmente l’area di salvaguardia risulta perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il Comune di Vische ricade nel bacino idrografico del fiume Dora Baltea, in destra orografica; il fiume lambisce e delimita a Est il territorio comunale in tutta la sua lunghezza in direzione Sud/Ovest-Nord/Est.

Il territorio è caratterizzato, inoltre, dalla presenza del Lago di Candia, posto 1,5 chilometri circa a Sud-Ovest del concentrico.

Il pozzo è ubicato a Sud del concentrico comunale presso la località Torre Battuello, sui rilievi collinari dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, ad una quota di circa 280 metri s.l.m.; in particolare, in prossimità della cresta spartiacque del cordone morenico che dal concentrico di Vische si sviluppa verso Tonengo-Mazzè; il fiume Dora Baltea scorre a circa 350 metri in direzione Est, ad una quota di circa 75 metri inferiore.

Dal punto di vista morfologico, l’area è situata in corrispondenza della cerchia più esterna del settore centrale dell’Anfiteatro Morenico Eporediese, dove questo è fortemente inciso dalla Dora Baltea e il territorio è caratterizzato da due diversi settori:

- una zona collinare morenica a Sud del concentrico comunale; il cordone morenico si sviluppa dal concentrico in direzione Sud-Sud Ovest verso Tonengo-Mazzè;
- una zona di pianura alluvionale a Nord e a Ovest del concentrico di Vische e lungo il corso del fiume Dora Baltea.

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca il pozzo ricade all’incrocio dei Fogli “Ivrea”, “Biella”, “Vercelli” e “Torino” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrivono l’areale ai depositi



morenici del Pleistocene medio generatisi dalla sovrapposizione di più eventi deposizionali e erosivi legati alla ripetuta successione di periodi glaciali e interglaciali e costituiti da materiali tipicamente non stratificati e privi di classazione granulometrica; si tratta, quindi, di un ammasso caotico di ciottoli e blocchi immersi in una matrice limosa sovrapposto al substrato marino e glacio-marino pliocenico, formato da sabbie grigio giallastre che, superiormente, presentano una transizione graduale ad un complesso di depositi glacio-marini, costituito da sabbie, silt argillosi grigiastri e locali ghiaie con frequenti ciottoli striati e levigati, generalmente stratificati e con indizi di sedimentazione gradata.

Le caratteristiche del pozzo sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza: è profondo 178 metri dal piano-campagna, filtra tra -90 e -94,5 metri, tra -107,5 e -112 metri, tra -125 e -129,5 metri, tra -142,5 e -147 metri, tra -160 e -164,5 metri e tra -173,8 e -176,8 metri e ha una portata in concessione di 8 l/s. La cabina che contiene il pozzo è fuori terra con dimensioni planimetriche 3,5x4 metri e altezza di 3 metri.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che il pozzo *Battuello* risulta situato in un'areale esterno alla cartografia, precisamente nelle aree funzionali "*MCI: archi morenici*", per le quali viene indicata una profondità massima della base dell'acquifero pari a 65 metri: il pozzo risulta pertanto conforme ai disposti della normativa vigente, in quanto filtra esclusivamente le falde profonde.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato dal pozzo nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica dello stesso, in data 3/11/2020 sono state realizzate, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'acquedotto, una prova di portata in risalita (recovery test) e una prova a gradini. Data l'esigenza di mantenere in funzione il pozzo, l'esecuzione della prova di risalita è stata effettuata prima della prova di portata a gradini. Nel pozzo il livello statico della falda è stato misurato a -77,60 metri di profondità dal piano-campagna, mentre il massimo livello dinamico è stato misurato a -83,67 metri.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il software WHAEM - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 8 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca molto basso dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 980,6 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 2.665,6 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Giuseppe Genovese - agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'area di salvaguardia ricopre interamente suoli agricoli (colture permanenti indifferenziate) per i quali è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. All'interno delle zone di rispetto ricadono inoltre un tratto della strada di accesso a delle proprietà private e una pista campestre, che non costituisce un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive; non si ritiene, pertanto, che le suddette strade costituiscano un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza.

L'area circostante il pozzo, nel raggio di un chilometro, è caratterizzata dall'uso del suolo prevalente come seminativo, seguito da robinieti, frutteti, vigneti e aree urbanizzate.

Le aree ricadenti all'interno delle zone di rispetto sono interessate dalla presenza di incolti improduttivi, vigneti e pioppeti e, pertanto, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta - che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato - indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero nulla e da una capacità protettiva del suolo moderatamente alta e basso potenziale di adsorbimento e, conseguentemente, presentano una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, con nota in data 13/5/2022, ha trasmesso al Comune di Vische (TO), all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Battuello* - codice univoco TO-P-05816, ubicato nel Comune di Vische e gestito dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Vische (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 7/7/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia, Piano che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città metropolitana di Torino;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, mentre il comma 1, punto m) prevede il divieto del pascolo e della stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del Comune di Vische, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 14/10/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che il pozzo in esame approvvigiona la zona di utenza dell'acquedotto pubblico del Comune di Vische, che l'acqua dello stesso non è sottoposta ad alcun trattamento di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro e che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevata a scopo di monitoraggio, di norma con frequenza annuale, dall'esame dei quali emerge che l'acqua, nel periodo 2007-2021, è risultata conforme ai valori di parametro chimici, chimico fisici e microbiologici di cui al d.lgs. 31/2001. Per quanto riguarda i centri di pericolo, nella medesima nota, la stessa ASL, ha preso atto che è stato predisposto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di aree agricole nelle zone di rispetto.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 1/6/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile *Battuello* - codice univoco TO-P-05816, ubicato nel Comune di Vische (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle

attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 13/5/2022, con la quale è stata trasmessa al Comune di Vische (TO), all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Battuello* - codice univoco TO-P-05816, ubicato nel Comune di Vische e gestito dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 7/7/2022 - prot. n. 00062289;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 14/10/2022 - prot. n. 0110174;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 n. 9, in data 18/5/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 22/5/2023 - prot. n. 0001581/2023, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

- A. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Battuello* - codice univoco TO-P-05816, ubicato nel Comune di Vische (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definito come risulta nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Giuseppe Genovese - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- B. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 8 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.
- C. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne la conduzione di attività agricole nell'area di salvaguardia, tenuto conto che questa ricade in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego

per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti. Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

D. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.

E. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.

F. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Vische, affinché lo stesso provveda a:

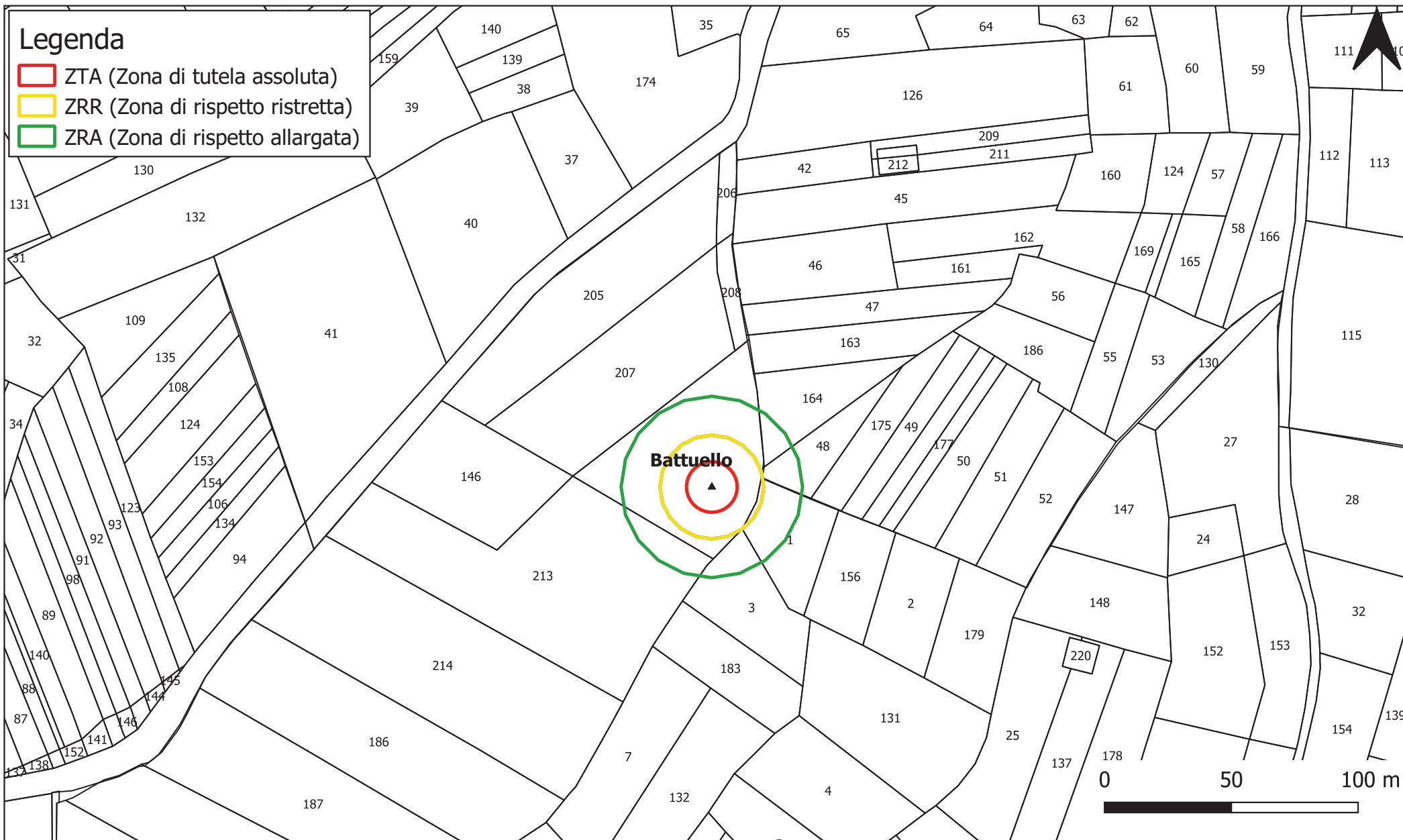
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile

prevederne l'allontanamento;

- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin



CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
- scala 1:2.000 -

Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile *denominato Battuello* - codice univoco TO-P-05816 - Comune di Vische (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	FOGLIO	PARTICELLE		AREA (METRI QUADRATI)
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	43	pro parte	218	314
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	42	pro parte	48	980,6
	43	pro parte	1, 218	
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	42	pro parte	48, 164	2665,6
	43	pro parte	1, 3, 213, 218	